



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI e FAMIGLIA

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
sanitarie

OGGETTO:

**ACCESSO DEGLI ANIMALI NEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL
DETTAGLIO DEGLI ALIMENTI. D.PRES. 127/2015.**

E' pervenuta a questa Direzione una nota del Ministero della Salute, Direzione Generale per l'Igiene e la sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, riguardante delle precisazioni in merito l'accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti.

Con la presente si ritiene opportuno precisare quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Reg. (CE) n. 852/04 stabilisce all'allegato II, capitolo IX, punto 4: "Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni)".

Com'è noto l'Autorità Regionale consente l'accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici e commerciali ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), "approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 127 del 26/06/2017.

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.

*struttura competente: Servizio sanità pubblica veterinaria
responsabile del procedimento: dott. Paolo Pischiutti tel. 040/3775573
responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Sabrina Loprete, tel. 040/3775554*

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.

In particolare il comma 5 del suddetto articolo che disciplina le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità, prevede, al fine di impedire eventuali contaminazioni degli alimenti, che *"gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l'accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un'altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse."*

Infine, pare opportuno ricordare che il comma 1 del medesimo articolo prevede altresì la possibilità di mettere a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DELL' AREA
PROMOZIONE SALUTE E PREVENZIONE
dott. Paolo Pischiutti
firmato digitalmente